



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 10-04-21

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE E DI MERCI DI PRIMA NECESSITA' IN DEROGA PER I COMUNI MONTANI - LEGGE 31 GENNAIO 1994 N.97-D.M.18/12/95- L.R. 01/07/2008 N. 18.

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di aprile si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato alle ore 10:30, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 13 e in carica nel numero di 13 :

CIABOCCO GIULIANO	P	ALESSANDRINI MARIA	P
BELLI DARIS	P	PALETTI FRANCESCO	P
COSTANTINI ALESSIO	P	RICCUCCI ERALDO	A
ANITORI GIACOMO	P	TACCARI MARCO	A
MORICHELLI ANDREA	P	NARDI LOREDANA	A
SALTARI GIORDANO	P	SCLAVI MASSIMO	P
CIABOCCO GUALTIERO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE
Caprari Dott.ssa Fabiola

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SALTARI GIORDANO
CIABOCCO GUALTIERO
SCLAVI MASSIMO



Il vice Sindaco Daris Belli illustra sinteticamente i contenuti del regolamento. Ricorda anche l'esigenza dell'approvazione di questo regolamento è scaturita in occasione della richiesta pervenuta dal Comune di Sarnano di rinnovare la convenzione per il servizio effettuato dallo stesso Comune. Occorre aggiornare i rispettivi regolamenti e stipulare una convenzione , anche per esigenze scolastiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del vice Sindaco Daris Belli;

VISTA la L.R. n. 18 del 01/07/2008, avente ad oggetto "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", che all'articolo 9 cita testualmente "Art. 9 (Trasporti) - 1. I Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità montana nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, ovvero le Comunità montane se delegate dai Comuni medesimi, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti".

DATO ATTO che la L.R. n. 18 del 01/07/2008, abrogando la precedente L.R. n. 35 del 20/6/1997, fa decadere il presupposto normativo su cui si basava la D.G.R. n. 465 del 01/03/1999, e di conseguenza costituisce essa stessa l'unico riferimento normativo vigente che può essere richiamato nella proposta, in particolare con riferimento all'art. 9, sui trasporti, per il quale l'unico criterio per l'organizzazione di servizi di trasporto in deroga alle disposizioni regionali é quello di avere meno di 5.000 abitanti ed essere un comune ricompreso nell'ambito territoriale di una comunità montana nella quale il livello dei servizi di TPL sia mancante o non adeguato al soddisfacimento della domanda di mobilità locale, confermando altresì l'opportunità di stipulare apposite convenzioni con i comuni limitrofi coinvolti nell'organizzazione del sistema di trasporto di persone qualora vi sia penetrazione nei rispettivi territori.

VISTO il D.M. del 18/12/1995, con cui il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha stabilito le direttive e i criteri per l'attuazione dell'art. 23 della L. n. 97/1994, prevedendo tra l'altro:

- all'art. 1 che per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione possa essere rilasciata ai Comuni montani sopra indicati, *"oltre che per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, anche per tutte le necessità di trasporto individuate nel regolamento approvato dal Consiglio comunale e di cui sia stata autorizzata l'organizzazione e la gestione dalle competenti regioni, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n.97/1994"*;
- che si rende quindi possibile l'utilizzazione di autoveicoli anche in maniera difforme dalla loro destinazione, con conseguente annotazione sulla carta di circolazione, in zone montane, laddove il servizio di trasporto pubblico sia

mancante oppure inadeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali;

- che pertanto il servizio di cui trattasi dovrà essere svolto mediante l'utilizzo di mezzi di proprietà immatricolati in uso proprio, in modo da consentire il rilascio della carta di circolazione oltre che per la destinazione prevista dall'immatricolazione anche per le diverse necessità di trasporto individuate e regolamentate dal Comune.

VERIFICATE le esigenze istituzionali del Comune di San Ginesio (MC), quale Comune montano con meno di 5.000 abitanti, in dettaglio:

- di organizzare e gestire il servizio di trasporto di persone, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto disponibili sul territorio, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio di trasporto previsto, in quanto il servizio di trasporto pubblico è inadeguato ad offrire una risposta sufficiente ai bisogni della popolazione;
- di impiegare autobus ad uso proprio, come previsto dall'art. 1 del D.M. 18/12/1995, oltre che per effettuare servizi di trasporto dei ragazzi della scuola dell'obbligo, anche per viaggiatori ordinari, precisando al riguardo che tali autoveicoli possono essere utilizzati anche per il trasporto riguardante la scuola dell'infanzia e 0-6, purché siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di accompagnamento e protezione dei bambini, così facilitando l'esercizio del diritto allo studio in zone non densamente popolate e sprovviste di adeguati servizi pubblici, con un servizio esteso anche ad utenti residenti in altri Comuni nell'ambito delle forme associative e di cooperazione di cui al D.lgs. 18.8.2000, n. 267, e sopperendo, tra l'altro, alle note difficoltà di tassativa osservanza dell'attuale normativa in quanto attiene alla necessaria promiscuità degli alunni delle scuole di vario ordine e grado, non altrimenti eliminabile;
- di effettuare occasionalmente servizi non di linea anche al di fuori del proprio territorio di competenza, quando tali servizi rivestono carattere sociale e culturale e siano riservati esclusivamente agli studenti della scuola dell'obbligo, disabili, fasce deboli e bisognose e

prioritariamente bambini ed anziani oltre 65 anni, nonché per il trasporto di beni di prima necessità, prioritariamente nei casi di emergenza (sanitaria, sismica, ecc.), senza che da tali servizi derivino impegni di spesa a carico della Regione, in quanto gli eventuali costi dei predetti servizi, di concessione comunale, saranno a carico del rispettivo bilancio comunale;

- di utilizzare il servizio di cui trattasi, in caso di bisogno, anche per le Associazioni di Volontariato e Sportive che ne facciano apposita richiesta all'Amministrazione Comunale.

VALUTATO da questa Amministrazione necessario e indifferibile fruire al meglio della possibilità offerta dalla citata normativa e di procedere nell'emanazione del presente regolamento, per ottimizzare risorse e risultati in termini di organizzazione e gestione del servizio di trasporto di persone limitatamente al proprio ambito territoriale e in località montane limitrofe, previa convenzione con i Comuni interessati e con le modalità stabilite nel regolamento dal proprio Consiglio Comunale con la presente deliberazione, in conformità ai criteri stabiliti dalla L.R. n. 18 del 01/07/2008, tenuto conto del fatto che il Comune di San Ginesio assicura il servizio con mezzi e personale idonei e disponibili.

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva un impegno di spesa a carico della Regione, né un aumento di spesa in quanto il servizio trova già copertura nel bilancio comunale.

VALUTATA la competenza del Comune di San Ginesio di adottare il regolamento con delibera consiliare da trasmettere via pec all'ufficio P.F. Trasporto pubblico Locale, Logistica e Viabilità della Regione Marche, per la verifica di congruità con le disposizioni di cui alla L.R. n. 18 del 01/07/2008 e per il conseguente provvedimento autorizzativo circa l'organizzazione e gestione del servizio di trasporto, inclusi gli occasionali servizi non di linea anche al di fuori del proprio territorio di competenza da organizzare e gestire attraverso la stipula di apposite convenzioni con i comuni limitrofi.

ESAMINATO il suddetto schema di regolamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione.

VISTO l'art. 42, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

VISTO che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla responsabile dell'area amministrativa.

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto ed approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare il Regolamento per il trasporto pubblico di persone e di merci di prima necessità in deroga per i Comuni Montani, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 18/2008, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale,

- composto di n. 8 articoli.
- 3) Di stabilire che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
 - 4) Di dare atto che le spese di gestione dei servizi di trasporto, così come individuati nel Regolamento, non costituiscono un impegno di spesa a carico della Regione, né un aumento di spesa, trattandosi di prestazioni per massima parte già in corso e di servizi che trovano già copertura nel bilancio comunale.
 - 5) Di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato regolamento VIA PEC alla P.F. Trasporto pubblico Locale, Logistica e Viabilità della Regione Marche, Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona, telefono 071.8063828, e-mail funzione.trasportolocale@regione.marche.it, pec regione.marche.tpl@emarche.it, per la conseguente autorizzazione.

Inoltre, Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.



COMUNE DI SAN GINESIO
(PROVINCIA DI MACERATA)

ALLEGATO

**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
E DI MERCIDI PRIMA NECESSITA' IN DEROGA PER I COMUNI
MONTANI**

*(L. n. 97/94, D.M. 18/12/95, L.R. n.
18/2008)*

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del 27/03/2021)

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione del
Regolamento Art. 2 – Oggetto del
Regolamento
Art. 3 – Finalità del Regolamento
Art. 4 – Soggetti beneficiari del servizio
Art. 5 – Modalità di organizzazione e
gestione del servizio Art. 6 – Norme di
rinvio
Art. 7 – Responsabile del
procedimento Art. 8 –
Entrata in vigore.

ART. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il regolamento viene approvato in relazione alla deroga in materia di trasporti, di cui all'art. 23 della Legge 31.1.1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane", la quale prevede che, per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti o con centri abitati con meno di 500 abitanti, la Regione possa autorizzare l'organizzazione e la gestione del trasporto di persone e di merci di prima necessità, con particolari modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il regolamento viene approvato in relazione alle autorizzazioni in materia di trasporti, di cui al D.M. 18.12.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che ha stabilito le direttive e i criteri per l'attuazione del sopracitato art. 23 della Legge n. 97/1994, prevedendo tra l'altro all'art. 1 che per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione possa essere rilasciata ai Comuni montani sopra indicati, "oltre che per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, anche per tutte le necessità di trasporto individuate nel regolamento approvato dal Consiglio comunale e di cui sia stata autorizzata l'organizzazione e la gestione dalle competenti regioni, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n.97/1994". Si rende possibile quindi l'utilizzazione di autoveicoli anche in maniera difforme dalla loro destinazione, con conseguente annotazione sulla carta di circolazione, in zone montane, laddove il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure inadeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali.

3. Il regolamento viene approvato in relazione alla deroga in materia di trasporti, di cui alla L.R. n. 18 dell'1/7/2008, avente ad oggetto "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", che abroga la L.R. n. 35 del 20/6/97, e che all'articolo 9 cita testualmente e disciplina: "Art. 9 (Trasporti) - 1. I Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità montana nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, ovvero le Comunità montane se delegate dai Comuni medesimi, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti".

ART. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il regolamento, redatto ai sensi della L. 31/1/94 n. 97, del D.M. 18/12/95, della L.R. 01/07/2008 n. 18, disciplina l'organizzazione e la gestione del trasporto pubblico di persone e di merci di prima necessità in deroga per i Comuni montani.

ART. 3 – Finalità del Regolamento

1. L'Amministrazione comunale intende, con il presente regolamento, organizzare e gestire una rete di trasporto pubblico di persone e di merci di prima necessità in deroga per i Comuni montani:
 - che faciliti la mobilità dei cittadini nelle aree a bassa densità abitativa o a domanda debole, a tutela del senso di identità e di appartenenza con i luoghi di origine, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di carattere sociale, culturale, educativo, formativo, ricreativo, sportivo, ecc;
 - che assicuri a tutti i cittadini residenti nel proprio territorio la massima possibilità di trasporto e di mobilità, avvalendosi dei benefici citate nella normativa in premessa e delle proprie risorse;
 - che agevoli l'esercizio del diritto allo studio in zone non densamente popolate e sprovviste di adeguati servizi pubblici;
 - che estenda il servizio anche ad utenti residenti in altri Comuni nell'ambito delle forme associative e di cooperazione di cui al D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
 - che consenta l'impiego di minori risorse sia in conto capitale che in termini di costo di esercizio, garantendo l'ottimizzazione del servizio;

ART. 4 – Soggetti beneficiari del servizio

1. Gli Scuolabus di proprietà comunale già adibiti al trasporto degli alunni della Scuola dell'obbligo, nonché gli autobus in dotazione e che saranno eventualmente acquisiti o di proprietà di imprese pubbliche o private convenzionate per il servizio di trasporto, possono essere utilizzati per una serie di servizi nell'ambito di questo Comune e di quelli convenzionati, come segue:
 - a) prioritariamente per il trasporto promiscuo degli studenti frequentanti le scuole locali di ogni ordine e grado (Primaria, Secondaria I grado, Secondaria II grado), nonché le Scuole di fascia d'età 0-6 (Nido, Infanzia) statali, paritarie e private convenzionate con il Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accompagnamento, assistenza e protezione dei bambini. A tal fine, il Comune promuove e favorisce la convenzione con i Comuni interessati ad assicurare la frequenza di dette scuole ai propri ragazzi;
 - b) personale in rapporto di servizio con il Comune, prioritariamente gli addetti ai servizi scolastici.
 - c) Cittadini, prioritariamente delle fasce deboli e bisognose, della terza età e con disabilità, nel collegamento tra capoluogo e frazioni;
 - d) utenti, per iniziative di carattere sociale (cure sanitarie, cure di benessere in terme e piscine, vacanze marine e/o collinari e/o montane, ecc.), culturali (cinema, teatro, eventi, convegni, mostre, ecc.), ricreative, formative e sportive (manifestazioni, eventi, tirocinii, progettualità in genere), anche al di fuori del territorio comunale, nonché per il trasporto dei disabili dalle loro abitazioni ai centri sanitari e di cura.

ART. 5 – Modalità di organizzazione e gestione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale esercita il servizio di trasporto mediante l'adozione di una delle seguenti forme:
 - gestione diretta, con automezzi propri e personale dipendente dall'Ente stesso;
 - affidamento di gestione del servizio di trasporto mediante stipula di contratto di servizio con imprese pubbliche e private, anche attraverso la cessione in uso

- dei propri mezzi di trasporto.
2. Gli autobus di proprietà comunale e quelli già adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati per una serie di servizi nell'ambito comunale come segue:
 - trasporto promiscuo (studenti scuola dell'obbligo primaria e secondaria I grado, di quelli della scuola secondaria di II grado e di altri viaggiatori ordinari elencati al precedente art. 4) lungo i tragitti di massima già quotidianamente effettuati per il solo trasporto scolastico in zone e/o orari non serviti da altri mezzi di linea;
 - trasporto promiscuo dei beneficiari di cui al precedente art. 4, di collegamento tra il Capoluogo del Comune e le sue frazioni e ritorno per percorsi ed orari non serviti da altri mezzi di linea;
 - trasporto promiscuo dei beneficiari di cui al precedente art. 4, per iniziative a carattere civile e sociale, nonché per il trasporto dei disabili dalle loro abitazioni ai centri sociali;
 - trasporto promiscuo dei beneficiari di cui al precedente art. 4, esteso al territorio di più Comuni, in particolar modo limitrofi, purché venga regolato da apposita convenzione tra i Comuni medesimi;
 - trasporto di beni di prima necessità, prioritariamente nei casi di emergenza territoriale e nazionale (sanitaria, sismica, ecc.).
 3. Il servizio verrà svolto mediante l'utilizzo di mezzi di proprietà immatricolati in uso proprio, secondo le norme di cui all'art. 23 della Legge n. 97/1994 e al citato decreto ministeriale di applicazione del 18/12/1995, in modo da consentire il rilascio della carta di circolazione oltre che per la destinazione prevista dall'immatricolazione anche per le diverse necessità di trasporto individuate e regolamentate dal Comune.
 4. L'Amministrazione Comunale, per raggiungere gli obiettivi citati al precedente art. 3, può altresì organizzare una rete di trasporto:
 - con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 (autovetture fino a 8 posti + 1), come previsto dal comma 5, art. 14 del D.L. 19/11/97 n. 422
 - con la realizzazione e/o fruizione di un sistema di "servizi di trasporto a chiamata", attivato solo al momento in cui si manifesta la domanda, ai sensi della decisione CEE C (95) 736 del 3/4/95 che approva i Docup (Documento unico di programmazione) obiettivo 5b.
 5. Nel caso di affidamento della gestione del servizio di trasporto mediante stipula di contratto di servizio con imprese pubbliche e private, anche attraverso la cessione in uso dei propri mezzi di trasporto, il gestore deve attenersi alle direttive impartite dall'Amministrazione comunale per quanto concerne le modalità di svolgimento del servizio e dovrà essere in possesso, per il servizio con autobus, dei requisiti di cui al D.M. 20/11/91 n. 448, mentre per il servizio con autovettura, dei requisiti di cui alla L. 15/1/92 n. 21, alla L.R. 6/4/98 n. 10.
 6. Le spese di gestione dei servizi di trasporto promiscuo e di beni di prima necessità sono a totale carico del bilancio comunale.
 7. Il servizio di trasporto di persone e di beni di prima necessità potrà essere utilizzato, in caso di bisogno, anche per le Associazioni di Volontariato e Sportive che ne facciano apposita richiesta all'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti norme, nazionali e regionali in materia, e di quelle in essere citate al precedente art. 1.

ART. 7 - Responsabile del procedimento

1. Il funzionario responsabile del procedimento è individuato nel Segretario

- comunale e nel Responsabile dell'Area amministrativa.
2. E' competenza del funzionario responsabile trasmettere la deliberazione consiliare ed il presente allegato regolamento tramite pec P.F. Trasporto pubblico Locale, Logistica e Viabilità della Regione Marche, per il conseguente provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 23 L. 97/1994.

ART. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso e precedenti (incluso il regolamento C.C. n.68 del 30/11/1999).
3. Sono fatti salvi i procedimenti avviati prima della sua approvazione, ancorché non conclusi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 22-04-21

L'addetto alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,22-04-2021

Il Segretario Comunale
Caprari Dott.ssa Fabiola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data :

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola